

ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

ADUNANZA DEL 26 ottobre 1977

N. 5 dell'O.d.G.

N. 202 Reg. deliberazioni

OGGETTO: Riesame disegno di legge: "Integrazioni alle leggi 2 aprile 1968, n. 475 e 8 marzo 1968, n. 221 relative alla gestione delle farmacie".

L'anno millenovecentosettantasette il giorno ventisei del mese di ottobre alle ore 10,00, in Bari, nella sala delle Adunanze del Consiglio Regionale in seduta pubblica si è riunito il

CONSIGLIO REGIONALE

sotto la presidenza del sig. Prof. Luigi Tarricone

vice presidenti i sigg. Giuseppe Conte - Antonio Somma

consiglieri segretari i sigg. Leonardo Brizio Aprile - Rocco Galatone

e con l'assistenza:

— del Coordinatore del Settore della Segreteria Generale f.f. dott. Eraldo Panunzio

— del Coordinatore dell'Ufficio Aula e Resocontazione f.f. dott. Renato Guaccero

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1) Andretta avv. Aurelio	sì	26) Liuzzi dott. Francesco	sì	
2) Aprile ins. Brizio Leonardo	"	27) Margiotta avv. Giovanni	"	
3) Augelli dott. Raffaele	"	28) Monfredi dott. Angelo	"	
4) Baldassarre dott. Gaetano	sì	29) Morea prof. Leonardo		sì
5) Blandolino prof. Antonio	sì	30) Palma avv. Vincenzo		sì
6) Borgia dott. Carlo	"	31) Panico sig. Pasquale	sì	
7) Bortone avv. Giorgio	"	32) Papa sig. Giuseppe	"	
8) Calvario avv. Pasquale	"	33) Papapietro sig. Giovanni	"	
9) Cassano on. Michele	sì	34) Piacquadio avv. Antonio	"	
10) Ciocia dott. Graziano	sì	35) Piccigallo ins. Benito	"	
11) Ciuffreda avv. Pasquale	sì	36) Principalli sig. Giacomo	"	
12) Clemente sig. Tommaso	"	37) Quarta dott. Nicola	"	
13) Colamonaco sig.ra Maria	"	38) Raimondo sig. Cosimo	"	sì
14) Colasanto dott. Giuseppe	"	39) Rizzo prof. Marcello		sì
15) Colonna cav. uff. Giuseppe	"	40) Romano avv. Domenico	sì	
16) Conte ins. Giuseppe	"	41) ROMANO COSIMO		sì
17) D'Alena avv. Fedele	"	42) Rotoio avv. Nicola	sì	
18) D'Andrea geom. Nicola	"	43) Sasso on. prof. Giuseppe		sì
19) Dilonardo prof. Giovanni	"	44) Somma sig. Antonio	sì	
20) Fantasia prof. Matteo	"	45) Sorice avv. Vincenzo	"	
21) Fiore dott. Alessandro	"	46) Tarricone prof. Luigi	"	
22) Fitto dott. Salvatore	"	47) Tatarella dott. Giuseppe	"	
23) Galatone prof. Rocco	"	48) Trisorio Liuzzi avv. Gennaro		sì
24) Giampaolo ins. Filippo	"	49) Ventura sig. Antonio	sì	
25) Leucci sig. Giovanni	"	50) Zingrillo dott. Giuseppe	"	

A relazione del sig. Presidente il quale informa l'Assemblea che quinto argomento iscritto all'ordine del giorno è il riesame del disegno di legge "Integrazioni alle leggi 2 aprile 1968 n. 475 e 8 marzo 1968 n. 221 relative alla gestione delle farmacie".

Dà la parola al relatore per la VI Commissione Consiliare Permanente Dilonardo che svolge la relazione.

- Omissis -

Segue la discussione generale.

- Omissis -

Il Presidente informa l'Assemblea che si deve procedere alla votazione del disegno di legge articolo per articolo. Ne dà lettura.

- Omissis -

Esaurita la votazione articolo per articolo, il Presidente informa l'Assemblea che si deve procedere alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Udita e fatta propria la relazione al disegno di legge;

Preso atto della discussione generale sul disegno di legge;

Sull'esito delle votazioni avvenute in sede di lettura dei singoli articoli, ad unanimità di voti espressi ed accertati per alzata di mano

D E L I B E R A

di approvare, così come approva, il disegno di legge "Integrazioni alle leggi 2 aprile 1968 n. 475 e 8 marzo 1968 n. 221 relative alla gestione delle farmacie", nel testo allegato alla presente delibera e di essa facente parte integrante.

Il consigliere Zingrillo chiede che il provvedimento legislativo di che trattasi venga dichiarato urgente ai sensi del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto.

Il Consiglio approva all'unanimità.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Tarricone

I CONSIGLIERI SEGRETARI

Aprile - Galatone

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

Riesame disegno di legge "Integrazioni alle leggi 2 aprile 1968 n. 475 e 8 marzo 1968 n. 221 relative alla gestione delle farmacie".

Il Consiglio regionale
ha riesaminato il seguente disegno di legge:

Art. 1

Il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, anche provvisorio, di una farmacia importa l'obbligo di accertare, da parte dell'autorità che la rilascia, che siano stati perfezionati tutti gli adempimenti previsti dall'art. 110 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

(Approvato con votazione palese all'unanimità).

Art. 2

Qualora la farmacia sia rimasta aperta per un periodo inferiore a cinque anni, l'ammontare dell'indennità di avviamento va determinato moltiplicando per tre il reddito medio annuo accertato alla farmacia durante il periodo di effettiva gestione della stessa.

(Approvato con votazione palese all'unanimità).

Art. 3

Il reddito di ricchezza mobile previsto dall'art. 110 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, per i riferimenti all'anno 1974 e seguenti, viene sostituito dal reddito della farmacia considerato al lordo di tutte le imposte per legge detraibili.

(Approvato con votazione palese all'unanimità).

Art. 4

L'autorizzazione alla gestione provvisoria di una farmacia è rilasciata soltanto nei casi in cui venga riconosciuta la esigenza di assicurare la continuità dell'assistenza farmaceutica locale.

Il rilascio dell'autorizzazione è preceduto da un avviso indicante la sede da conferire in via provvisoria e il termine di 15 giorni entro il quale devono essere presentate le istanze.

Detto avviso è pubblicato all'albo dell'ufficio emittente e dell'ordine provinciale dei farmacisti per tutto il periodo utile per la presentazione delle domande.

L'autorizzazione è rilasciata a favore di farmacista iscritto all'albo professionale e in possesso di idoneità conseguita in un concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di farmacie aperte al pubblico.

Nel caso siano state presentate più domande è compilata una graduatoria di merito sulla base dei titoli presentati dai candidati da valutarsi secondo i criteri indicati nella legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni.

Si prescinde dal requisito dell'idoneità di cui al precedente 4° comma solo nel caso in cui non abbiano presentato istanza farmacisti in possesso di tale titolo.

(Approvato con votazione palese all'unanimità).

Art. 5

Il titolare della farmacia che avrà ottenuto in esercizio un dispensario farmaceutico ai sensi dell'art. 1, comma 4°, della legge 8 marzo 1968, n. 221 deve affidare la gestione del dispensario a farmacista iscritto all'albo professionale.

(Approvato con votazione palese all'unanimità).

Art. 6

A decorrere dal 1° gennaio 1978 l'indennità di residenza prevista dalla legge 8 marzo 1968, n. 221 per i titolari, i direttori responsabili e i gestori provvisori di

farmacie rurali ubicate in località con popolazione inferiore a 3000 abitanti è fissata nelle seguenti misure :

- L. 2.500.000 annue per località con popolazione fino a 1000 abitanti;
- L. 2.000.000 annue per località con popolazione da 1001 a 2000 abitanti;
- 1.500.000 annue per località con popolazione da 2001 a 3000 abitanti.

Il contributo annuo spettante ai Comuni che gestiscono le farmacie rurali, secondo le norme stabilite dal R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578 ed in base alla legge 8 marzo 1968, n. 221, è elevato in relazione alla popolazione, in misura pari alle indennità stabilite nel comma precedente a favore dei farmacisti rurali, ridotte della quota dovuta dal Comune.

Nulla è innovato per quanto concerne le farmacie rurali ubicate in località con popolazione superiore a 3000 abitanti o che siano riconosciute stazioni di cura, soggiorno e turismo.

Per l'anno 1977 gli importi di cui all'art. 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221 da corrispondere quale indennità di residenza a favore dei farmacisti rurali sono aumentate del 100%.

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge non è ammessa l'erogazione dell'indennità di residenza a favore di farmacisti rurali che svolgano attività lavorativa alle dipendenze di enti pubblici o aziende private che siano consentite dall'art. 13 della legge 2 aprile 1968, n. 475.

(Approvato con votazione palese all'unanimità).

Art. 7

Al maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge valutato per l'anno 1977 in L. 50.000.000 si provvederà utilizzando la disponibilità esistente al Cap. 124 "Indennità di residenza a favore di titolari di farmacie rurali" del bilancio di previsione 1976.

Per gli esercizi successivi si provvederà a stanziare gli appositi fondi nei rispettivi bilanci di previsione.

(Approvato con votazione palese all'unanimità).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Tarricone

I CONSIGLIERI SEGRETARI
Aprile - Galatone